

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI" CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 33 del 4 NOV. 2025

OGGETTO: Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza n. 2404/2025, del 7/6/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4572/2023 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro (Giud. Chiara Cunsolo) tra c/ l'Ente lirico.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €
Impegni assunti €
Fondo disponibile €

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Table with 3 columns: Componenti, Pres, Ass. Rows include: Avv. Trantino Enrico (Presidente), Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente), Prof. D'Amico Antonio

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di


€ PRESO NOTA IN

CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 05/11 2025.

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto: E.L.R. TEATRO MASSIMO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Castrogiovanni

IL CAPO SETTORE

Handwritten signature of the Sector Head

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

OGGETTO: Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza n. 2404/2025, del 7/6/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4572/2023 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro (Giud. Chiara Cunsolo) c/ l'Ente lirico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con relazione del Sovrintendente del 15 ottobre 2025 avente per oggetto "Riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza n. 2404/2025, del 7/6/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4572/2023 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro (Giud. Chiara Cunsolo) c/ l'Ente lirico", è stato rappresentato quanto di seguito esposto:

"In relazione a quanto in oggetto, su conforme relazione del Direttore Amministrativo, si rappresenta che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. (allegato 1), notificato a mezzo pec il 09/05/2023 la dipendente [redacted] nata a Catania il 08.08.1955, ed ivi residente in via Gelatusi n. 13 San Gregorio di Catania, Cod. Fisc. CPDCST81M46C351B, Area tecnica, ha intentato un'azione legale R.G. 4572/2023 nei confronti dell'Ente, al fine di far accertare e dichiarare:

A. lo svolgimento, nel periodo 25.11.1996-31.08.2022, di mansioni di portiere come impiegato, riconducibili al livello 4° dell'Area Tecnico-Amministrativa del CCNL di riferimento, superiori rispetto al livello 5° di inquadramento come operaio qualificato, chiedendo pertanto il riconoscimento delle differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel livello professionale 4° dell'Area Tecnico - Amministrativa del CCNL di riferimento e i compensi già percepiti in virtù dei contratti a tempo determinato e indeterminato in cui è stata inquadrata al 5° livello come operaio qualificato;

B. il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio, e i relativi aumenti stipendiali per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso l'Ente lirico, con ricostruzione dell'intera carriera dalla prima assunzione a tempo determinato fino al 31.08.2022, gli scatti di anzianità e le relative differenze retributive, considerando anche tutti i periodi lavorativi effettivamente prestati dalla prima assunzione a tempo determinato al 31.08.2022;

C. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva;

D. conseguentemente, la condanna dell'Ente a corrispondere al ricorrente, sulla base dell'anzianità maturata e delle differenze retributive dovute, la somma di € 55.721,74 di cui € 51.531,67 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, anzianità di servizio e scatti di anzianità ed € 5.224,72 a titolo di differenze di TFR, detratta la somma di € 1.034,65.

L'Ente si è costituito in giudizio con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, spiegando le difese di rito ed eccependo, in particolare, l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa economica antecedente il quinquennio anteriore alla data della diffida stragiudiziale del 13 giugno 2022, unico atto valevole ai fini interruttivi della prescrizione.

Al riguardo, per una migliore comprensione della controversia, si precisa che la ricorrente [redacted] ha lavorato presso l'Ente con la qualifica di operaio qualificato e le mansioni di portiere, inquadrata al livello 5° dell'area tecnico-amministrativa, del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico - Sinfoniche, dal 25.11.1996 in forza di reiterati contratti di natura subordinata a termine. In data 11 marzo 2022, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 32 del 18/02/2022 che ha autorizzato l'immissione in ruoli di diversi dipendenti precari dell'Ente, tra cui la ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 del decreto leg.vo n. 75/2017 e ss.mm.ii., è stata assunta con contratto a tempo pieno ed indeterminato con la medesima mansione di portiera - liv. 5° - Area Tecnico/amministrativa ed alla stessa, a conclusione della procedura avviata dal Settore del Personale competente, finalizzata alla corretta individuazione dei periodi lavorativi a tempo determinato non inferiori a tre mesi, utili ai fini della determinazione degli aumenti biennali di anzianità da riconoscere al personale stabilizzato, è stato riconosciuto, successivamente alla data di inquadramento, il 5° aumento periodico di anzianità con decorrenza dal mese di marzo 2023.

Il predetto giudizio si è concluso con sentenza n. 2404/2025 del 7 giugno 2025 (allegato 2), trasmessa dall'Avvocatura a mezzo pec con nota del 30 giugno 2025, acquisita al protocollo n. 3492 dell'1 luglio 2025 (allegato 3), con la quale, in linea con un orientamento giurisprudenziale pressoché uniforme, l'Ente è stato condannato a ricostruire la carriera della ricorrente mediante il riconoscimento integrale

del servizio prestato dal 25.11.1996, con contratti di lavoro a tempo determinato alle sue dipendenze e a corrisponderle gli aumenti stipendiali previsti dal CCNL a titolo di scatti di anzianità, nei limiti della prescrizione quinquennale. Altresì, con la predetta sentenza il tribunale adito ha riconosciuto in favore della ricorrente la progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e le conseguenti differenze stipendiali richieste in relazione allo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al livello 4° del CCNL di riferimento, comprensive del residuo TFR, tenuto conto del servizio effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti, anche in questo caso nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dal Teatro.

Relativamente a quest'ultimo punto, il Tribunale ha proceduto tenendo conto di quanto previsto dal CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico - Sinfoniche che, nella parte contenente la declaratoria dei livelli di inquadramento dei lavoratori appartenenti all'area tecnico-amministrativa, per il livello 5° nella nota a verbale n. 2 riporta testualmente: " Per gli impiegati d'ordine inquadriati al 5° livello il passaggio al 4° livello è subordinato all'inquadramento nel 5° livello per un periodo di due anni. Il passaggio di livello non esime il lavoratore dal continuare a svolgere le mansioni del livello di provenienza". Sulla base di tale inciso, ha ritenuto, pertanto, provato che la ricorrente avesse svolto dal 1996 e fino al 2022 le mansioni di portiera per un periodo sicuramente superiore ai 24 mesi riconducibili, quindi, al 4° livello.

In applicazione dei conteggi elaborati da parte ricorrente - e riconosciuti dal Giudice del lavoro - le somme spettanti alla sig.ra ██████████, in esecuzione della sentenza de quo, per ricostruzione di carriera e differenze retributive annesse allo svolgimento di mansioni superiori, risultano pari a euro 20.680,19, oltre accessori di legge, di cui euro € 15.455,45, per differenze retributive dovute dal 12.09.2017, ed € 5.224,74, per trattamento di fine rapporto. Alla luce della soccombenza dell'Ente, anche se parziale, la sentenza ha posto a carico di quest'ultimo una parte delle spese legali, liquidate nella misura di € 2.694,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa.

Pertanto, la somma complessiva dovuta alla sig.ra ██████████ in esecuzione della sentenza n. 2404/2025 del 07/06/2025, resa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro nel giudizio R.G. n. 4572/2023, ammonta a € 27.011,49 con la seguente specifica:

- € 20.680,19 per sorte capitale;
- € 2.400,43 per interessi legali dal 12.09.2017 al 30.10.2025 (data presumibile di pagamento);
- € 3.930,87 per spese legali, di cui € 2.694,00, per compensi; € 404,10, per spese generali forfettarie; € 123,92, per cassa avvocati; € 708,85 per IVA (22% su imponibile € 3.222,02).

Per quanto detto, considerato che l'Avvocatura Distrettuale con la nota trasmessa a mezzo pec in data 30 giugno 2025, acquisita al protocollo n. 3492 dell'1 luglio 2025, ha ritenuto corretta la sentenza per le motivazioni in essa riportate dichiarando di astenersi dal proporre appello avverso la predetta decisione, si rimette alla S.V. la documentazione inerente la pratica in oggetto, necessaria all'adozione dei consequenziali atti di competenza in ordine al riconoscimento di debito fuori bilancio, al fine di evitare l'instaurazione di eventuali procedure esecutive con aggravio di spese a carico dell'Ente, considerato che la stessa Avvocatura .

Si precisa che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza in oggetto, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2025, utilizzando il fondo contenzioso appositamente costituito, atteso che occorre fronteggiare ad un'obbligazione esecutiva promossa dalla sig.ra ██████████, come di seguito specificato:

PARTE USCITA - Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari	€ 27.011,49	€ 27.011,49
					Totale aggregato	€ 27.011,49	€ 27.011,49

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

<i>Miss.</i>	<i>Prog.</i>	<i>Tit.</i>	<i>Macro aggregato</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
20	3	1	110		<i>Altre spese correnti</i>		
				103303	Fondo rischi per contenzioso	€ 27.011,49	0,00
				106621	Fondo di riserva di cassa	0,00	€ 27.011,49
					Totale aggregato	€ 27.011,49	€ 27.011,49

Vista la copia della sentenza n. 2404/2025, del 7/6/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4572/2023 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro (Giud. Chiara Cunsolo) tra ~~XXXXXXXXXX~~ c/ l'Ente lirico, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, sulla base di quanto dichiarato dal Sovrintendente nella nota sopra richiamata, sussiste la necessità di approvare il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza sopra specificata, ammontante a complessivi € 27.011,49 e precisamente:

- a. € 20.680,19, per sorte capitale;
- b. € 2.400,43, a titolo di interessi legali;

per un sub-totale di € 23.080,62, a cui vanno aggiunte le spese del giudizio, pari a € 3.930,87 di cui:

- € 2.694,00, per compensi liquidati in sentenza;
- € 404,10, per spese generali 15% calcolate sui compensi;
- € 123,92, per c.p.a. (sulla somma di € 3.088,10);
- € 708,85, per Iva su un totale imponibile di euro 3.222,02;

Considerato che:

- il rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti ad adottare con tempestività i provvedimenti di adeguamento alle sentenze esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o ulteriori spese di giustizia;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;
- gli amministratori e i funzionari degli enti devono evidenziare con tempestività le passività insorte, per adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti insorti;
- nel caso di sentenza di condanna, come nel caso di specie, gli Organi di gestione non hanno alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché la misura del pagamento rimane stabilita in quella indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'1 agosto 2025, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027" è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027;
- con il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 2686/S8 del 5 agosto 2025, è stata comunicata l'approvazione del predetto bilancio;
- ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003): "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

- in esecuzione della predetta disposizione di legge, l'Ente deve procedere alla trasmissione del presente atto alla Procura della Corte dei Conti della Regione Sicilia;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione dei titoli oggetto della presente delibera, come sopra quantificata, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2025, come di seguito specificato:

PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari	€ 27.011,49	€ 27.011,49
					Totale aggregato	€ 27.011,49	€ 27.011,49

PARTE USCITA – Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		Altre spese correnti		
				103303	Fondo rischi per contenzioso	€ 27.011,49	0,00
				106621	Fondo di riserva di cassa	0,00	€ 27.011,49
					Totale aggregato	€ 27.011,49	€ 27.011,49

Visto il parere favorevole reso sul riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del, allegato alla presente delibera quale parte integrante;

Con i poteri di legge

DELIBERA

- La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Prendere atto, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, della sentenza n. 2404/2025, del 7/6/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4572/2023 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro (Giud. Chiara Cunsolo) tra ~~XXXXXXXXXX~~ c/ l'Ente lirico;
- Per l'effetto, onde evitare le maggiori spese derivanti dalle procedure esecutive che saranno intraprese nei confronti di questo Ente, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dai predetti titoli nella somma complessiva di € 27.011,49, così come dettagliata in parte motiva, da intendere qui integralmente riportata e trascritta;
- approvare la variazione di bilancio, qui di seguito riportata, che prevede il prelievo dal Fondo rischi per contenzioso, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa per il perfezionamento dell'impegno:

PARTE USCITA – Variazioni compensative in aumento

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
5	2	1	110		Altre spese correnti		
				106641	Oneri vari straordinari	€ 27.011,49	€ 27.011,49
					Totale aggregato	€ 27.011,49	€ 27.011,49

PARTE USCITA - Variazioni compensative in diminuzione

Miss.	Prog.	Tit.	Macro aggregato	Capitolo	Descrizione	Competenza	Cassa
20	3	1	110		Altre spese correnti		
				103303	Fondo rischi per contenzioso	€ 27.011,49	0,00
				106621	Fondo di riserva di cassa	0,00	€ 27.011,49
					Totale aggregato	€ 27.011,49	€ 27.011,49

- Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente.
- Trasmettere la presente delibera corredata dai relativi allegati:
 - alla Procura Generale della Corte dei Conti c/ la Corte dei Conti Sicilia;
 - al Collegio dei Revisori dell'Ente;
- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Enrico Trantino

I componenti del C.d.A.

- Dr.ssa Daniela Lo Cascio
 - Prof. Antonio D'Amico
- ASSENTE

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, LEGITA LA DOCUMENTAZIONE FORMATA ED IL PARERE A FIRMA DEL DOTT. BRUCINO, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ED INVITA L'ENTE A PROVVEDERE AL PAGAMENTO.

[Handwritten signatures]



